



# Città di Irsina

Provincia di Matera

Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT)

Tel. 0835.628711 - Fax 0835.628736

comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it



SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  
UFFICIO DI PIANO – AMBITO 7 BRADANICA MEDIO BASENTO

Comuni di Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico,  
Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra e Tricarico

Prot. 3518

Irsina, 31 MAR 2021

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano, in attuazione della L.R. n. 7 del 16 aprile 2013, art. 17, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1016 del 09/08/2013, nonché della D.G.R. n. 141 del 03.03.2021 e della Determina n. 168/2021 del 31.03.2021 rende noto il seguente

## AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA AI MALATI IN STATO VEGETATIVO E  
STATO DI MINIMA COSCIENZA PERSISTENTE, PROLUNGATO O CRONICO

### 1. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico è un intervento mirato ad assicurare un'adeguata assistenza al domicilio della persona in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza persistente, prolungato o cronico, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona malata nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali.

Il contributo economico viene concesso per interventi rivolti ai familiari residenti in Basilicata che hanno all'interno del loro nucleo anagrafico un componente in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico e che prestano servizi di cura e assistenza domiciliari al paziente direttamente e/o tramite l'acquisto da terzi o da altri familiari di detti servizi.

### 2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono accedere ai benefici previsti dalla L.R. n. 7 del 16 aprile 2013, art. 17 e dalla D.G.R. n. 1016 del 09/08/2013 i familiari residenti in Basilicata che hanno all'interno del loro nucleo anagrafico un componente in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico e che prestano servizi di cura e assistenza domiciliari al paziente direttamente e/o tramite l'acquisto da terzi o da altri familiari di detti servizi, il cui familiare in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico sia

- **residente** in Basilicata da almeno 6 mesi;
- **in possesso della certificazione medica** comprovante la diagnosi di stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico.

Per essere destinatari del contributo economico, i familiari devono essere in rapporto di effettiva convivenza con la persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, ovvero garantire una presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessità.

La persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico è comunque identificata quale destinatario finale del contributo oggetto del presente avviso.

La certificazione medica deve essere rilasciata o, se già rilasciata da altra struttura sanitaria del territorio

nazionale, validata, ai fini dell'applicazione di queste direttive, dal Centro per le gravi cerebrolesioni dell'Azienda ospedaliera "S. Carlo" di Potenza o dall'U.O. ospedaliera di riabilitazione o dall'UVBR del Sistema Sanitario Regionale della Basilicata, in quanto strutture deputate alla presa in carico sanitaria di questo tipo di pazienti.

### **3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

L'entità del contributo economico è stabilita dalla L.R. n. 7 del 16 aprile 2013, art. 17 in € 500,00 mensili. Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

Il contributo non è cumulabile con i benefici economici di altri programmi di sostegno alla disabilità quali, senza pretesa di esaustività, l'"Assegno di Cura" di cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, il contributo per persone affette da SLA di cui alla D.G.R. n. 256/2013, il contributo alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell'11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018, ecc.

Il contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Comune Capofila dell'Ambito Socio-Territoriale attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accreditato su conto corrente bancario.

### **4. RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECCEDENTI I FINANZIAMENTI DISPONIBILI**

Nel caso in cui le richieste di contributo eccedessero la disponibilità finanziaria dell'Ambito Socio-Territoriale, avranno priorità le persone in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico con un ISEE più basso. Le richieste eccedenti saranno collocate in lista di attesa, secondo il medesimo criterio. In caso di parità di valore ISEE si darà priorità alle domande pervenute prima. Allo scopo di far fronte all'eventualità di cui al presente punto, il Comune di residenza del beneficiario potrà richiedere l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (art. 6 del DPCM 159/2013) o ISEE Minorenni.

### **5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il richiedente deve compilare per via elettronica la domanda di contributo economico, il cui modello è presente nell'allegato "A" del presente Avviso, servendosi dell'apposito modello di domanda informatico disponibile sul portale regionale <http://statovegetativo.regione.basilicata.it> o rivolgendosi all'Ufficio Sociale del Comune di residenza.

La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia utilizzando la funzione stampa finale del sistema telematico.

Le tre copie firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, risultante dalla compilazione del formulario elettronico, devono essere consegnate a mano o per PEC-Posta Elettronica Certificata al Comune di residenza della persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso che continuerà a rimanere valido anche dopo tale data, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie. Farà fede il timbro a data del Comune di residenza accettante.

Per le domande consegnate a mano farà fede timbro e data di accettazione del Comune di residenza che rilascerà al richiedente, quale ricevuta, una delle tre copie della domanda. Per le domande trasmesse a mezzo PEC indicare nell'oggetto "RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER PERSONE IN STATO VEGETATIVO O IN STATO DI MINIMA COSCIENZA PERSISTENTE, PROLUNGATO O CRONICO" e farà fede la data di consegna. La domanda non sarà accettata se:

- non risulterà compilata attraverso il sistema informatico;
- risulterà stampata in versione bozza;
- risulterà modificata e/o integrata a mano.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- certificazione medica comprovante la diagnosi di stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico;
- autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dello stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla data di approvazione della D.G.R. n. 1016 del 09/08/2013;

- autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti l'assistenza diretta al proprio familiare o l'intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o più assistenti familiari o familiari;
- dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con uno o più familiari o assistenti familiari (solo nel caso la persona non autosufficiente sia già assistita da familiari o assistenti familiari).

Le domande verranno istruite in ordine di arrivo temporale.

## **6. DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI**

Il Comune di residenza della persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, ricevute le domande, le invia entro 5 giorni, complete di allegati, trattenendone copia, al Comune Capofila dell'Ambito Socio-Territoriale di appartenenza che ne verifica l'ammissibilità e, entro 20 giorni dalla data di ricezione delle domande trasmesse dal Comune di residenza della persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, stila ed approva l'elenco di Ambito dei beneficiari comprensivo dell'eventuale lista di attesa, dandone comunicazione ai Comuni interessati facenti parte dell'Ambito.

## **7. PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO**

Il Servizio Sociale del Comune di residenza dei singoli beneficiari, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità da parte del Comune Capofila, contatta consultivamente le strutture sanitarie territorialmente competenti, di cui alla D.G.R. n. 2102 del 17/10/2005, per procedere alla stesura del Piano di Assistenza Individualizzato con le modalità descritte al successivo punto 8, anche sulla base di quello già eventualmente predisposto dalle dette strutture sanitarie.

Il PAI sarà redatto ed approvato entro e non oltre 40 giorni dall'approvazione dell'elenco dei beneficiari. La mancata sottoscrizione del PAI entro i termini prescritti comporterà la sospensione dell'erogazione del contributo economico. L'erogazione del contributo economico sarà riattivata dal mese successivo all'avvenuta firma. La firma del PAI non dà luogo al riconoscimento di arretrati in caso di subentro a seguito di esclusione di un beneficiario.

## **8. PRESA IN CARICO**

Dopo la comunicazione dell'esito della domanda ai Comuni interessati facenti parte dell'Ambito Socio-Territoriale di cui al precedente punto 6, il Servizio sociale comunale competente attiva il procedimento di "presa in carico" del beneficiario attraverso la definizione e l'approvazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che diviene la condizione necessaria per l'erogazione del contributo economico.

La presa in carico deve risultare attiva nel sistema informativo del Programma regionale entro il giorno 10 del mese successivo all'approvazione del PAI. Il Comune Capofila dell'Ambito Socio-Territoriale verifica lo stato della presa in carico e trascorso tale termine, se questa non risulta attivata sul sistema informativo regionale, sollecita i Comuni di residenza per avviare le procedure di "presa in carico".

Alla definizione ed alla gestione del PAI concorrono, oltre al Servizio Sociale comunale competente, anche la famiglia ed altri soggetti interessati od interessabili.

Responsabile del PAI è un Case Manager individuato nella figura dell'assistente sociale del Servizio sociale comunale.

Il Case Manager cura le diverse fasi della presa in carico che riguardano la valutazione, la redazione del piano di assistenza individualizzato e la rivalutazione, svolgendo il ruolo di raccordo tra gli attori delle suddette fasi e con altri soggetti di volta in volta interessati od interessabili alle medesime.

Il Case Manager verifica, inoltre, l'eventuale sopravvenienza delle cause di esclusione o di sospensione del beneficio indicate al successivo punto 10.

Il Piano di Assistenza Individualizzato è predisposto dal Servizio Sociale comunale competente, attraverso il Case Manager e deve contenere:

- gli obiettivi generali ed obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;
- la durata prevista;
- il programma degli interventi;
- i vincoli negoziati tra le parti;

- gli impegni della famiglia del beneficiario, se esistente o del “caregiver”;
- la responsabilità dei singoli operatori dei servizi della rete per l’attuazione del programma degli interventi.

Solo dopo aver redatto il PAI di cui sopra, il Servizio Sociale Comunale valorizzerà nel sistema informativo del Programma il nominativo del beneficiario.

Il Piano di Assistenza Individualizzato va aggiornato almeno ogni 4 mesi, in base alle condizioni generali del paziente e della sua famiglia e in tempo utile per valutare le possibili variazioni del percorso assistenziale.

## **9. GESTIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI**

L’elenco di Ambito dei beneficiari diventa definitivo dopo la firma del PAI.

Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese di presentazione della domanda. In caso di subentro il diritto del beneficiario subentrato decorre dal mese di sottoscrizione del PAI.

Le domande che perverranno dopo la scadenza fissata nell’Avviso Pubblico saranno comunque ricevute dal Comune - che le invia entro 5 giorni, complete di allegati, trattenendone copia, al Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale di appartenenza - e i richiedenti, previa verifica di ammissibilità da parte del Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale, saranno aggiunti, entro 20 giorni dalla data di ricezione delle domande trasmesse dal Comune di residenza della persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, all’elenco dei beneficiari nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 4.

Le eventuali variazioni dell’elenco dei beneficiari da parte dei Comuni di residenza degli stessi dovranno essere registrate ed inviate tramite il sistema informativo del programma entro il giorno 10 di ogni mese al rispettivo Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale in tempo utile perché quest’ultimo possa predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate successivamente saranno considerate dal mese successivo.

L’eventuale documentazione cartacea relativa alle variazioni intervenute dovrà essere inviata, immediatamente dopo tale registrazione nel sistema, al Comune Capofila.

## **10. CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE**

Il ricovero in struttura residenziale o sanitaria di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell’erogazione del contributo economico per la durata del ricovero fino a complessivi quattro mesi.

Il diritto al contributo cessa con l’inserimento definitivo o di durata superiore a quattro mesi in struttura residenziale o sanitaria, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità.

Sono applicabili a questo intervento economico anche le cause di esclusione o di sospensione previste per l’indennità di accompagnamento.

Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro 15 giorni al Comune di residenza.

## **11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*(AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI E DEL CODICE DELLA PRIVACY ITALIANO, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018)*

### **1. Finalità del trattamento**

Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Irsina, con sede in Irsina al C.so Musacchio snc, rappresentato dal Sindaco p.t., e-mail comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it, per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio “CONTRIBUTO PER STATO VEGETATIVO E MINIMA COSCIENZA (D.G.R. n. 1016 del 09.08.2013)” ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali, come indicati nella domanda e relativi allegati, forniti o raccolti da altri titolari del

trattamento, saranno raccolti e trattati per le sotto elencate finalità:

- Erogazione del contributo Verifica dei requisiti;
- Comunicazioni per verifica delle condizioni richieste dalla legge Servizi Socio Assistenziali;
- Attività di Rendicontazione.

## **2. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di ricevere il contributo.

## **3. Modalità del trattamento**

La gestione del servizio di "CONTRIBUTO PER STATO VEGETATIVO E MINIMA COSCIENZA (D.G.R. n. 1016 del 09.08.2013)" comporta il trattamento di dati comuni e di particolari dati sensibili relativi allo stato di salute del richiedente, nonché dati anche economici riguardanti l'interessato e il nucleo familiare.

I dati sono trattati in modalità:

- Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con accesso riservato al solo personale appositamente designato; l'ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. Ogni pratica verrà gestita in cartelline anonime riportanti solo il numero di protocollo.
- Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. L'accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi ai parametri di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L'ubicazione fisica dei server è all'interno del territorio dell'Unione Europea. I file verranno raccolti in cartelle crittografate e/o protette da password. Il Protocollo adotterà delle misure di sicurezza per proteggere i file con il massimo grado di sicurezza.  
Il trattamento prevede che la documentazione contenente dati sensibili e particolari vengano trasmessi a mezzo pec, a tal fine si assicura la distruzione dalla casella pec di tali dati in un tempo massimo di 30 giorni dalla redazione della graduatoria, la copia di tali file verrà conservata su un'unità esterna protetta da password e/o crittografata.
- I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
- Rispetto alla raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), i dati verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore.
- I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall'interessato.
- Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza, fermo restando che al termine della rendicontazione tutti i fascicoli, ivi incluse le copie informatiche, verranno sigillate e chiusi in plichi con la dicitura "Pratiche archiviate anno 2021 - CONTRIBUTO PER STATO VEGETATIVO E MINIMA COSCIENZA (D.G.R. n. 1016 del 09.08.2013)"
- Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate. I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono raccolti e per l'attuazione degli interventi socio-assistenziali dell'Ente.
- La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi

neldisposto dell'art. 6 par. 1 lett. E GDPR, ovvero: "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento".

- La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall'art. 9 GDPR lett. G "il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato" ovvero dei "familiari residenti in Basilicata che hanno all'interno del loro nucleo anagrafico un componente che può fare richiesta "DI CONTRIBUTO PER CONTRIBUTO PER STATO VEGETATIVO E MINIMA COSCIENZA (D.G.R. n. 1016 del 09.08.2013)".

#### **4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.**

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.

La titolarità di questo trattamento è del Comune di Irsina. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 così come pubblicato nell'amministrazione trasparente nella sezione Organizzazione - Articolazione uffici.

In particolare il Responsabile del Trattamento è il responsabile dell'Ufficio di Piano.

Soggetti autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Comune di Irsina coinvolti nella procedura.

Responsabili esterni del trattamento sono i dipendenti dei comuni costituenti l'Ambito 7 ((Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra e Tricarico) coinvolti nella procedura.

#### **5. Destinatari**

I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre alle persone autorizzate, altre pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti, tra cui la Regione Basilicata, nonché i consiglieri comunali che eserciteranno il loro diritto di accesso per il controllo sulle attività degli enti.

#### **6. Diritti dell'interessato**

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Irsina, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") inviando la richiesta a mezzo e-mail: avv.mariabamundo@gmail.com

#### **7. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Irsina, con sede in Irsina al C.so Musacchio s.n.c. contattabile all'indirizzo pec comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it

Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell'Ufficio di Piano contattabile all'indirizzo email comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it.

#### **8. Dati di Contatto del Data Protection Officer**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") può essere contattato tramite e-mail: avv.mariabamundo@gmail.com

#### **9. Reclamo all'Autorità Garante**

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del

**Regolamento citato.**

Il Garante potrà essere contattato mediante: raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma - messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: [protocollo@pec.gdp.it](mailto:protocollo@pec.gdp.it).

Irsina, 3 MARZO 2021

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano

Firmato digitalmente da

**Anna Piscinnè**

CN = Piscinnè  
Anna  
C = IT

